



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIGLIO

Nella seduta del 13/10/2020

- dopo aver esaminato l'istanza mediante la quale l'intermediario resistente ha chiesto la correzione della decisione n. 0014879/20 del 27/08/2020, evidenziando che l'importo liquidato in dispositivo si basa su una errata valutazione delle rate non maturate all'atto dell'estinzione anticipata (n. 70 invece di n. 71, dal momento che all'atto dell'estinzione le rate scadute erano n. 50);
- atteso che dagli approfondimenti svolti, è emerso che effettivamente – alla data dell'estinzione – le rate maturate erano n. 50 (di cui una insoluta);
- rilevato quindi l'errore materiale segnalato dall'intermediario;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- in accoglimento dell'istanza, il Collegio dispone la correzione della decisione nei sensi indicati dalla motivazione di cui al presente provvedimento e la sostituzione del relativo dispositivo nei termini seguenti

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 13.12.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23.3.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso di complessivi € 2.096,56 quale quota non maturata degli oneri contrattuali anticipatamente corrisposti oltre interessi legali. Di seguito il dettaglio: € 1.822, 56 per commissioni; € 274,00 per oneri assicurativi.



Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo: a) di aver già effettuato in favore del ricorrente, in sede di conteggio estintivo, l'abbuono di euro 249,41 relativamente alla commissione per attività di gestione del prestito; b) quanto alle commissioni dell'istituto mandante, precisa, in questa sede, di avere agito - sia nella fase di conclusione del contratto sia nella fase di gestione del finanziamento - in qualità di mandataria di altro istituto che aveva costituito la provvista in favore, appunto, della mandataria. Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo di avere agito nella fattispecie quale semplice mandatario con rappresentanza e che la propria attività si è esaurita con l'estinzione anticipata del prestito. Richiama a sostegno, la sentenza n. 1354 del Tribunale di Torino del 9/03/2016; c) con riguardo alla pretesa avanzata dal ricorrente di restituzione delle provvigioni dovute al soggetto incaricato per l'offerta fuori sede - ed effettivamente a quest'ultimo pagate - l'attività da quest'ultimo svolta è chiaramente up front, perché legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento, così come ampiamente descritto in sede contrattuale; d) quanto al rimborso del premio assicurativo, l'intermediario non è tenuto a rimborsare il premio assicurativo perché la sola legittimata passiva è la compagnia di assicurazione così come previsto dalla legge 221/2012 e dalle previsioni contrattuali. In ogni caso lo stesso è stato delegato dalla Compagnia Assicurativa a rimborsare l'importo del premio per il periodo di rischio non decorso pari ad euro 136,40. Tale somma, si precisa, è stata determinata dalla compagnia assicurativa in ossequio alla prescrizione dell'art. 22, comma 15 quater e comma 15 quinquies, della legge 221/2012 e, quindi, calcolando il "premio puro" pagato e non goduto pari alla Riserva Matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo assicurato, così come indicato nel foglio informativo perfettamente conosciuto dal ricorrente, il quale ha sottoscritto la proposta di assicurazione anche per presa visione del fascicolo informativo.

Al riguardo si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10003/10007/10035 dell'11.11.2016. La resistente si sostiene, infine, l'inapplicabilità degli esiti della pronuncia Lexitor nell'ordinamento italiano, riferendosi essa all'interpretazione di una norma (art. 16 Direttiva) priva di efficacia diretta nel nostro sistema, nel quale l'unico parametro normativo di riferimento continua ad essere l'art. 125 sexies TUB.

Tutto ciò premesso l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto a una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi, nonché delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio respinge preliminarmente, in conformità al proprio consolidato orientamento, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva della resistente sia in ordine alla domanda di restituzione degli oneri assicurativi che della "commissione mandante" (v. ABF, Coll. Napoli, n.1612/20). Osserva poi che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le



Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che, alla luce dell’orientamento dell’ABF, le commissioni “mandante” e “mandataria” sono da considerare recurring e, quindi, dovute, rispettivamente per l’importo di € 375,20 e di 854,82 (al netto della restituzione effettuata dall’intermediario per € 289,41) mentre “istantanea” risulta, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell’incarico all’intermediario del credito (nel caso di specie un intermediario ex art. 106 TUB), la voce relativa agli oneri di intermediazione, da rimborsare per l’importo di € 349,15; reputato dovuto a favore del ricorrente anche il rimborso degli oneri assicurativi da computarsi, secondo la documentazione contrattuale risultante agli atti, secondo il criterio proporzionale per l’importo di € 133,74 (al netto della somma di € 136,40 già restituita al ricorrente). Il tutto avendo effettuato i calcoli tenuto conto che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della rata n. 50 delle 120 totali di mutuo.

### **PQM**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.712,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 05/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 13.12.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 23.3.2015 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso di complessivi € 2.096,56 quale quota non maturata degli oneri contrattuali anticipatamente corrisposti oltre interessi legali. Di seguito il dettaglio: € 1822,56 per commissioni; € 274,00 per oneri assicurativi.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo: a) di aver già effettuato in favore del ricorrente, in sede di conteggio estintivo, l'abbuono di euro 249,41 relativamente alla commissione per attività di gestione del prestito; b) quanto alle commissioni dell'istituto mandante, precisa, in questa sede, di avere agito - sia nella fase di conclusione del contratto sia nella fase di gestione del finanziamento - in qualità di mandataria di altro istituto che aveva costituito la provvista in favore, appunto, della mandataria. Eccepisce, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo di avere agito nella fattispecie quale semplice mandatario con rappresentanza e che la propria attività si è esaurita con l'estinzione anticipata del prestito. Richiama a sostegno, la sentenza n. 1354 del Tribunale di Torino del 9/03/2016; c) con riguardo alla pretesa avanzata dal ricorrente di restituzione delle provvigioni dovute al soggetto incaricato per l'offerta fuori sede - ed effettivamente a quest'ultimo pagate - l'attività da quest'ultimo svolta è chiaramente up front, perché legata alla fase prodromica



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla stipulazione del contratto di finanziamento, così come ampiamente descritto in sede contrattuale; d) quanto al rimborso de premio assicurativo, l'intermediario non è tenuto a rimborsare il premio assicurativo perché la sola legittimata passiva è la Compagnia di assicurazione così come previsto dalla legge 221/2012 e dalle previsioni contrattuali. In ogni caso lo stesso è stato delegato dalla Compagnia Assicurativa a rimborsare l'importo del premio per il periodo di rischio non decorso pari ad euro 136,40. Tale somma, si precisa, è stata determinata dalla compagnia assicurativa in ossequio alla prescrizioni dell'art. 22, comma 15 quater e comma 15 quinquies, della legge 221/2012 e, quindi, calcolando il "premio puro" pagato e non goduto pari alla Riserva Matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo assicurato, così come indicato nel foglio informativo perfettamente conosciuto dal ricorrente, il quale ha sottoscritto la proposta di assicurazione anche per presa visione del fascicolo informativo. Al riguardo si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10003/10007/10035 dell'11.11.2016.

La resistente si sostiene, infine, l'inapplicabilità degli esiti della pronuncia Lexitor nell'ordinamento italiano, riferendosi essa all'interpretazione di una norma (art. 16 Direttiva) priva di efficacia diretta nel nostro sistema, nel quale l'unico parametro normativo di riferimento continua ad essere l'art. 125 sexies TUB.

Tutto ciò premesso l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi, nonché delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio respinge preliminarmente, in conformità al proprio consolidato orientamento, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del resistente sia in ordine alla domanda di restituzione degli oneri assicurativi che della "commissione mandante" (v. ABF, Coll. Napoli, n.1612/20). Osserva poi che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi





momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l’art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che, alla luce dell’ orientamento dell’ABF, le commissioni “mandante” e “mandataria” sono da considerare recurring e, quindi, dovute, rispettivamente per l’importo di € 380, 56 e di €



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

871, 17 (al netto della restituzione effettuata dall'intermediario per € 249,41) mentre "istantanea" risulta, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell'incarico all'intermediario del credito (nel caso di specie un intermediario ex art. 106 TUB), la voce relativa agli oneri di intermediazione, da rimborsare per l'importo di € 358,72; reputato dovuto a favore del ricorrente anche il rimborso degli oneri assicurativi da computarsi, secondo la documentazione contrattuale risultante agli atti, secondo il criterio proporzionale per l'importo di € 137,60 (al netto della somma di € 136,40 già restituita al ricorrente).

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.748,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO